



COMUNE DI PIEVE FISSIRAGA

PROVINCIA DI LODI

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

- Approvato con deliberazione C.C. n. 02 del 13/02/2001
- Approvato dall'O.RE.CO. in seduta del 26/02/2001 n. 2001/1408

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 [Finalita'](#)
- Articolo 2 [Oggetto e applicazione](#)
- Articolo 3 [Definizioni](#)
- Articolo 4 [Concessioni e autorizzazioni](#)
- Articolo 5 [Vigilanza](#)
- Articolo 6 [Sanzioni](#)

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

- Articolo 7 [Comportamenti vietati](#)
- Articolo 8 [Altre attivita' vietate](#)
- Articolo 9 [Disposizioni particolari in materia di prevenzione dal rischio incendi](#)
- Articolo 10 [Nettezza del suolo e dell'abitato](#)
- Articolo 11 [Disp.particolari per il trasporto di materiale pulverulento e aree di cantiere](#)
- Articolo 12 [Rifiuti](#)
- Articolo 13 [Sgombero neve](#)

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

- Articolo 14 [Manutenzione delle facciate degli edifici](#)
- Articolo 15 [Tende su facciate di edifici](#)
- Articolo 16 [Attivita' interdette in zone di particolare interesse ambientale](#)

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

- Articolo 17 [Divieti](#)
- Articolo 18 [Disposizioni sul verde privato](#)

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

- Articolo 19 [Disposizioni generali](#)
Articolo 20 [Specificazioni](#)

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

- Articolo 21 [Occupazioni per manifestazioni](#)
Articolo 22 [Occupazioni con spettacoli viaggianti](#)
Articolo 23 [Occupazioni con elementi di arredo](#)
Articolo 24 [Occupazioni con strutture pubblicitarie](#)
Articolo 25 [Occupazioni per lavori di pubblica utilita'](#)
Articolo 26 [Occupazioni per traslochi](#)
Articolo 27 [Occupazioni del soprassuolo](#)
Articolo 28 [Occupazioni di altra natura](#)
Articolo 29 [Occupazioni per comizi e raccolta di firme](#)

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

- Articolo 30 [Occupazioni con dehors](#)
Articolo 31 [Occupazioni per temporanea esposizione](#)
Articolo 32 [Occupazioni per esposizione di merci](#)
Articolo 33 [Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali](#)
Articolo 34 [Commercio in forma itinerante](#)
Articolo 35 [Mestieri girovaghi](#)
Articolo 36 [Questue e carovane di nomadi](#)

TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

- Articolo 37 [Disposizioni generali](#)
Articolo 38 [Lavoro notturno](#)
Articolo 39 [Spettacoli e trattenimenti](#)
Articolo 40 [Circoli privati](#)
Articolo 41 [Abitazioni private](#)
Articolo 42 [Strumenti musicali](#)
Articolo 43 [Dispositivi acustici antifurto](#)

TITOLO V - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

- Articolo 44 [Tutela degli animali domestici](#)
Articolo 45 [Protezione della fauna selvatica](#)
Articolo 46 [Divieti specifici](#)
Articolo 47 [Animali molesti](#)
Articolo 48 [Mantenimento dei cani](#)
Articolo 49 [Trasporto di animali su mezzi pubblici](#)
Articolo 50 [Animali liberi](#)

TITOLO VI - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

- Articolo 51 [Esposizione dei prezzi](#)
Articolo 52 [Servizi igienici](#)
Articolo 53 [Amministrazione degli stabili](#)

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 54 [Disposizioni transitorie](#)
Articolo 55 [Abrogazioni](#)

SANZIONI AMMINISTRATIVE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalita'

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformita' ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalita' dello Statuto del Comune, comportamenti ed attivita' comunque influenti sulla vita della comunita' locale al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la piu' ampia fruibilita' dei beni comuni e di tutelare la qualita' della vita e dell'ambiente.

Art. 2 - Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all' art. 1, comma 1., detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) sicurezza e qualita' dell'ambiente urbano;
 - b) occupazione di aree e spazi pubblici;
 - c) acque interne;
 - d) quiete pubblica e privata;
 - e) protezione e tutela degli animali;
 - f) esercizi pubblici.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorita' Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonche' dai funzionari della Azienda Sanitaria Locale, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine **Regolamento** senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare e' considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitu' di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonche' le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprieta' privata non recintate in conformita' al Regolamento Edilizio;
 - b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) le acque interne;
 - d) i monumenti e le fontane monumentali;
 - e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilita' ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per **fruizione** di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3. Per **utilizzazione** di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4 - Concessioni e autorizzazioni

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata all'Amministrazione Comunale
2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.
4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.
5. Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1. e 2., dal titolare della concessione o della autorizzazione.
6. Il Responsabile del Procedimento o del Servizio può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

Art. 5 - Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti e Società erogatori di pubblici servizi, a funzionari della Azienda Sanitaria Locale, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, personale di altri enti, preposti alla vigilanza.
2. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1., possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.

Art. 6 - Sanzioni

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'Organo comunale competente.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali.
3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 7 - Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune è vietato:
 - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;

- c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
- g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età stabilito con ordinanza del Sindaco;
- h) lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
- i) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
- l) immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
- m) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
- n) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- o) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
- p) ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- q) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- r) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
- s) sparare mortaretti o altri simili apparecchi.

Art. 8 - Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:
 - a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
 - b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
 - d) procedere alla inaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 - e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letteracci, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.

2. Il Sindaco, con propria ordinanza, puo' stabilire per determinate vie o zone del Centro Abitato il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.

Art. 9 - Disposizioni particolari in materia di prevenzione dal rischio di incendi

1. Salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza e per la prevenzione incendi è fatto divieto di :
 - a) detenere nelle case di abitazione e loro pertinenze, negozi ed esercizi in genere, materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici o per l'attività ricorrente nel locale o esercizio.
 - b) accendere fuochi per bruciare legna, carta, sterpi, rifiuti di giardinaggio o materiali simili, allestire barbecue, che provochino fumi in luogo di pubblico transito o comunque molestia al vicinato.
2. Per ragioni di sicurezza ed onde evitare disturbi al vicinato chi fa uso di combustibili solidi o effettua attività professionali di cottura di cibi ha l'obbligo di provvedere a idonea pulizia delle canne fumarie onde evitare che corpi estranei impediscano la regolare fuoriuscita dei gas prodotti dalla combustione.

Art.10 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, e' vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonche' in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a piu' persone.
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. Quando l'attività di cui al comma 2. si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.
4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
7. I titolari di esercizi davanti ai quali e' frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacita' da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinche' risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.
8. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 7., i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
9. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilita' per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
10. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformita' del Regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
11. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, e' vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
12. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, e' fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e temporanei a tale scopo istituiti.

Art. 11 - Disposizioni particolari per il trasporto di materiale pulvirulente e aree di cantiere

1. La circolazione sul territorio comunale dei veicoli destinati al trasporto di materiali che per natura e consistenza possono dar luogo al rilascio di polvere o di fango è consentita solo qualora detti veicoli siano dotati di caratteristiche costruttive o di strutture integrative atte a impedire ogni spandimento di acque o fango ed ogni dispersione di polveri derivanti dal carico stesso.
2. I veicoli destinati al trasporto di inerti, materiali di risulta e di cava o comunque materiali pulvirulenti, nonchè macchine operatrici, trattori , carrelli e altri veicoli provenienti da aree di cantieri edili o stradali o sterrate in genere possono circolare sul territorio comunale a condizione che ruote, assali, telai e carrozzeria siano esenti da imbrattamento e non diano luogo a rilasci di fango e dispersione di polvere. I veicoli transitanti sulle piste sterrate e di lavoro o sulla viabilità interna di aree di cantiere, stradali, di cave ,ecc. dovranno contenere la velocità onde evitare il sollevarsi o propagarsi delle polveri giacenti sul suolo.
3. I responsabili dei cantieri o aree di lavoro di cui al punto precedente dovranno provvedere al costante lavaggio e pulizia dei veicoli in uscita dalle predette aree. Gli stessi responsabili dovranno provvedere a mantenere umidificate le piste sterrate o asfaltate interne ai cantieri e aree e alla pulizia delle piste asfaltate per evitare o contenere la dispersione delle polveri

sollevate dal transito dei veicoli, nonchè al costante lavaggio e pulizia della strada pubblica o di uso pubblico interessata al passaggio.

Art. 12 - Rifiuti

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno di idonei sacchi chiusi, posti all'esterno dell'abitazione esclusivamente nei giorni di raccolta indicati dall' Amministrazione Comunale e possibilmente in idoneo trespolo.
2. Qualora si utilizzino contenitori tipo cassonetti stradali , non e' consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, ne' depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.
3. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali e' prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, ne' in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento della società preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi possono altresì essere conferiti nell' apposita piazzola di raccolta differenziata.
5. E' vietato depositare nei sacchi , contenitori o cassonetti per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformita' a quanto disposto dalla legge.
6. E' vietato depositare all'interno dei sacchi, contenitori o cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
7. Oltre al divieto di cui all'art 10, comma 12., e' vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori o cassonetti per la raccolta di rifiuti solidi urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta rifiuti.

Art. 13 - Sgombero neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora cio' non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale comando di Polizia Municipale.
4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
6. I proprietari di case hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di sgomberare dalla neve i marciapiedi per l'intera loro larghezza non appena sia cessato di nevicare; di rompere e coprire, con materie adatte antisdrucchiolevoli , i ghiaccioli che vi si formano, di non gettarvi e spandervi sopra acqua che possa congelarvisi.
7. L'obbligo stabilito all'art. 10, comma 5., vale anche per la rimozione della neve.
8. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art. 14 - Manutenzione delle facciate degli edifici

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere almeno ogni venti anni alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture, ed almeno ogni sette anni a quelle degli ambienti porticati e delle gallerie. In subordine, qualora le fronti siano ancora in buono stato, i proprietari sono obbligati alla ricoloritura degli elementi accessori e complementari.
2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1., il Responsabile del Settore Tecnico, con proprio provvedimento, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformita' ai criteri dettati dagli stessi uffici.

Art. 15 - Tende su facciate di edifici

1. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio e' fatto divieto di collocare sulle facciate che prospettano sullo spazio pubblico o, comunque sono visibili da esso, tende con colore e caratteristiche disomogenee tra loro.
2. La possibilita' di collocare tende su facciate di cui sopra e la loro tipologia devono essere stabilite dall'assemblea condominiale ovvero, ove essa non sia prevista, dalla maggioranza della proprieta'.

3. La collocazione di tende trasparenti in materiale plastico di qualsivoglia colore sulle facciate di cui sopra non e', comunque, consentita se non rientra in un progetto unitario preventivamente autorizzato dall'ufficio comunale competente.
4. In occasione della richiesta dell'autorizzazione per la tinteggiatura della facciata in base al piano comunale del colore, deve essere contestualmente indicata la tipologia delle tende, decisa in base al precedente 2° comma.
5. Il Sindaco con proprie ordinanze puo' individuare strade o zone di particolare interesse architettonico o ambientale nelle quali e' vietata la collocazione di tende sulle facciate di cui al 1° comma ovvero essa e' subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale o al rispetto di specifiche prescrizioni.
6. La collocazione di tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (a livello strada) e' oggetto di specifica autorizzazione comunale.

Art. 16 - Attivita' interdette in zone di particolare interesse ambientale

1. Nelle aree antistanti la chiesa parrocchiale ed altri luoghi di particolare interesse religioso, storico, architettonico, e' consentita esclusivamente la vendita di oggetti di carattere religioso o comunque inerenti allo specifico luogo di culto, purché con strutture mobili o chioschi di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali, sempre che il venditore sia in possesso della prescritta autorizzazione commerciale ed abbia conseguito la autorizzazione per la occupazione del suolo pubblico. In occasione di particolari festività, e nel rispetto delle condizioni sopra descritte, e' consentita la vendita di fiori e, su autorizzazione del Responsabile del Settore Commercio e Polizia Amministrativa, di altri prodotti di particolare interesse culturale e artigianale.
2. Nelle zone cittadine indicate al comma 1. l'Amministrazione puo' consentire la vendita di oggetti di particolare interesse culturale e artigianale, sempre che venga effettuata con strutture mobili di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali e sia conseguita l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, ovvero, eccezionalmente, di altri prodotti purché nell'ambito di particolari manifestazioni autorizzate.
3. L'interdizione stabilita al comma 1. non vale per la vendita di fiori e delle caldarroste, per cui puo' essere rilasciata autorizzazione, previa valutazione di opportunita' e compatibilita' ambientale svolta dai competenti uffici comunali.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 17 - Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
 - a) danneggiare la vegetazione;
 - b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
 - c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
 - d) calpestare le aiuole;
 - e) calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza del Sindaco o del Resp. del settore .
2. Apposito regolamento disciplina i ripristini conseguenti a manomissioni di aree verdi e alberate derivanti da attività autorizzate.

Art. 18 - Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà privati, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.
3. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 10, comma 9., del Regolamento, i proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

Art. 19 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, e' vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonche' gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.
2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:
 - a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;
 - b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitu' di uso pubblico ;
 - c) i canali, i colli ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;
 - d) le aree di proprieta' privata confinanti con pubbliche vie, non recintate in conformita' alle disposizioni del Regolamento Edilizio.
3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonche' degli altri spazi e aree indicati nel comma 2. , sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilita' della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilita' dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.
4. Qualora la natura, la modalita' o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorita' Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.
5. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumita' pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3. .
6. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire autorizzazione o concessione edilizia, anche in forma precaria.
7. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 16, le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia.
8. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.

Art. 20 - Specificazioni

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'art. 19 si distinguono in:
 - a) **occasionalì**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superino la durata complessiva di giorni dieci e non abbiano alcun scopo, anche indiretto, di lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico;
 - b) **temporaneè**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando superino la durata complessiva di giorni dieci, o abbiano scopo, anche indiretto, di lucro, ovvero non rivestano alcuno dei particolari interessi di cui alla lettera a), nonche' quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito, di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unita' immobiliari, nonche' per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;
 - c) **stagionali**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongano ogni anno;
 - d) **annuali**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo.
2. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.
3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

Art. 21 - Occupazioni per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, e' tenuto a presentare all' Amministrazione Comunale richiesta di autorizzazione, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a: modalita' di occupazione; strutture che si intende utilizzare; impianti elettrici; modalita' di smaltimento dei rifiuti.
2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale e' subordinato al parere favorevole del competente ufficio Vigilanza Urbana Comunale.
3. In presenza di una pluralita' di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, Il Responsabile del servizio Polizia Amministrativa valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la piu' ampia fruibilita' del territorio.
4. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.
5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare

affinche' siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

6. Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.
7. L'autorizzazione per l'occupazione e' comunque subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia e' determinato dai competenti uffici comunali, di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa e' effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.
8. L'occupazione di aree o spazi pubblici per l'allestimento di manifestazioni fieristiche o commerciali e' inoltre disciplinata da specifico regolamento.

Art. 22 - Occupazioni con spettacoli viaggianti

1. La occupazione di aree per l'allestimento di attivita' di spettacolo viaggiante e' disciplinata da specifico regolamento comunale e puo' avvenire solo sulle aree a tal fine attrezzate e preliminarmente determinate.

Art. 23 - Occupazioni con elementi di arredo

1. A quanti esercitano attivita' commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, puo' essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che cio' non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, che si tratti di intervento unitario interessante l'intera via o, quanto meno, l'isolato, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. Analoga occupazione puo' essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1., anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonche' la modalita' dell'occupazione e la durata della medesima.
4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali, nonche', quando siano interessate aree soggette a vincoli, della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dei competenti uffici regionali.

Art. 24 - Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicit  e diritti sulle pubbliche affissioni nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione puo' essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.
2. Non e' consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1. su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione puo' altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.
3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non puo' porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicit .
4. Qualora la pubblicit  sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico e' rilasciata contestualmente alla autorizzazione della pubblicit .
5. Nell'ambito ed in proximit  dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non puo' essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicit  se non previo consenso della Regione o della Provincia qualora delegata

Art. 25 - Occupazioni per lavori di pubblica utilita'

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilita', l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui e' stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione alla Polizia Municipale , nonch  quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale.
2. La comunicazione di cui al comma 1., contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalita' di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale puo' disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione puo' essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.
3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorche' non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumita' pubblica e privata.

4. In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico.

Art. 26 - Occupazioni per traslochi

1. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessita' di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza, in bollo, alla Polizia Municipale, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
2. Accertato che nulla osti, la Polizia Municipale provvede ad emettere provvedimento autorizzativo, che in copia verrà trasmesso al competente ufficio per l'applicazione dei tributi dovuti.
3. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

Art. 27 - Occupazioni del soprassuolo

1. Senza specifica autorizzazione comunale non e' consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.
2. Per la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, e di tende solari valgono le disposizioni in proposito dettate dal Regolamento sulla Pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni.
3. Per la collocazione di bracci e fanali valgono le disposizioni del Regolamento edilizio.

Art. 28 - Occupazioni di altra natura

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, e' subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalita' e alla durata della occupazione.
2. Salvo specifica autorizzazione non e' consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

Art. 29 - Occupazioni per comizi e raccolta di firme

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonche' per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, e' concessa previa verifica della compatibilita' con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui all'art. 19, comma 3. . L'autorizzazione deve essere richiesta almeno dieci giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, puo' derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.
2. Con specifico provvedimento della Amministrazione comunale sono individuati luoghi per l'occupazione dei quali sono ridotti i termini per la presentazione della domanda.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 30 - Occupazioni con dehors

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile puo' essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici dettati in proposito dal Regolamento comunale sui dehors, e sempre che non si oppongano ragioni di viabilita', di igiene e di sicurezza pubblica.
2. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui al comma 1. si devono osservare, oltre alle disposizioni del presente Regolamento, le procedure indicate nel Regolamento comunale sui dehors.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1. e 2. valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonche' le modalita' della loro collocazione.
4. L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo e' stagionale e non puo' percio' protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Puo' essere rinnovata per l'anno successivo a domanda del titolare interessato.

Art. 31 - Occupazioni per temporanea esposizione

1. In particolari circostanze di interesse generale, puo' essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonche', quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.
2. In tali esposizioni non puo' in alcun modo svolgersi attivita', anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.
3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale e' subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

Art. 32 - Occupazioni per esposizione di merci

1. A chi esercita attivita' commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via puo' essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato.

2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
3. Le strutture utilizzate per l'esposizione devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici comunali.
4. L'autorizzazione di cui al presente articolo e' valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.
5. Gli esercenti attivita' commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacita' motoria.

Art. 33 - Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali

1. Fermi restando i divieti previsti dall'art. 16 e quanto disposto dall'art. 3 in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, puo' consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, per la vendita di prodotti artistici, artigianali, industriali e agricoli, previa verifica della compatibilita' ambientale e a condizione che gli esercenti siano titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche ovvero diretti produttori dei beni posti in vendita, purché l'attivita' sia esercitata con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali
2. Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali od annuali, le attivita' di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell'autorizzazione, devono osservare gli orari stabiliti per attivita' analoghe esercitate in sede fissa.
3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale e' subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

Art. 34 - Commercio in forma itinerante

1. I titolari di autorizzazione per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessita' di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attivita' in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:
 - a) e' vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
 - b) e' vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilita', nonche' nelle zone cittadine, tra cui quelle indicate all'art. 16, tutelate da specifici motivi di interesse storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse. Tali vie e piazze e tali zone sono individuate e determinate con provvedimento del Sindaco, ove gia' non provveda il Regolamento;
 - c) non e' consentito sostare nello stesso punto per piu' di un'ora nella stessa giornata, trascorsa la quale i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 500 metri dal punto precedentemente occupato;

d) a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose, e del cimitero. Per gli stessi scopi la sosta non è consentita ad una distanza inferiore a metri 100 dai servizi igienici e a metri 200 dai depositi di rifiuti;

e) l'attività non può essere iniziata prima delle ore 8 e conclusa dopo le ore 19;

f) sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversino. In essi, compresi quelli situati nella zona indicata all'art.16, comma 1., è tuttavia consentita la vendita di caldarroste, sorbetti, gelati e altri simili prodotti, purché effettuata con veicoli di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali, sempre che il venditore sia in possesso della prescritta autorizzazione commerciale.

2. Il Responsabile di Settore, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

Art. 35 - Mestieri girovaghi

1. Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino italiano, del certificato attestante la iscrizione nell'apposito registro previsto dalla legge e, se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea.
2. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
3. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale.

Art.36 - Questue e carovane di nomadi

1. Le questue dovranno avvenire nel rispetto delle norme di cui alle vigenti leggi di pubblica sicurezza. Il questuante dovrà, inoltre, evitare ogni forma di pressione molesta sui cittadini.
2. Ai nomadi (zingari) è vietato transitare con le loro carovane per le vie del centro abitato. Essi dovranno percorrere le strade periferiche. Le soste dei medesimi sono consentite nelle eventuali aree intercomunali opportunamente attrezzate. Non sono ammesse soste o stazionamenti anche temporanei in aree pubbliche o private non dotate di superficie pavimentata, acqua potabile, fognatura, e servizi igienici in adeguata misura.

TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 37 - Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.

2. Il Responsabile del settore Tecnico, unitamente al Responsabile del settore Vigilanza e Polizia Amministrativa con l' intervento tecnico A.R.P.A. - A.S.L., su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i piu' idonei provvedimenti perche' chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi di incompatibilita' della attivita' esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Responsabili di settore di cui sopra, puo' vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
4. E', comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attivita' che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attivita' che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico- sanitarie.

Art. 38 - Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attivita' lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 6.
2. L'autorizzazione ad esercitare attivita' lavorative tra le ore 22 e le ore 6 e' subordinata a preventivo parere dell' A.S.L. - A.R.P.A. ed e' comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.
3. Quando, per la natura delle attivita', o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui e' esercitata, sia ritenuto necessario dall' A.S.L. - A.R.P.A. il divieto di esercitare puo', con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo piu' ampio di quello indicato nel comma 1.

Art. 39 - Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attivita' di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attivita' siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22 e le ore 8.
2. Ai soggetti di cui al comma 1. e' fatto obbligo di vigilare affinche', all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Art. 40 - Circoli privati

1. Ai responsabili dei circoli privati e' fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo 39, commi 1. e 2. .

Art. 41 - Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non e' consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonche' gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
4. Il divieto di cui al comma 1. non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 10, fra le ore 12 e le ore 15 e dopo le ore 20 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonche' di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Art. 42 - Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali e' tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non e' comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale e' usato.

Art. 43 - Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.
2. La disposizione del comma 1. vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

TITOLO V - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 44 - Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza e' fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.
2. E' vietato abbandonare animali domestici.
3. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

Art. 45 - Protezione della fauna selvatica

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 17, lett. b), del Regolamento, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.
2. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

Art. 46 - Divieti specifici

1. A rispetto e a tutela degli animali, e' fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
2. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

Art. 47 - Animali molesti

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini e' vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
2. La polizia municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1. al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non piu' disturbare la quiete pubblica e privata.
3. Ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario dell' A.S.L..

Art. 48 - Mantenimento dei cani

1. In base alla normativa vigente e' fatto obbligo ai proprietari dei cani di far tatuare gli stessi.
2. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumita' pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.
3. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani non possono essere lasciati liberi . Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari.
4. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 5., ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.
5. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene - illuminazione e benessere animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.
6. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, e' fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.
7. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
8. E' vietato introdurre cani, ancorche' condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.
9. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, piu' particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

Art. 49 - Trasporto di animali su mezzi pubblici

1. Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico e' disciplinato da apposito regolamento adottato dalla società che esercita il servizio.

Art. 50 - Animali liberi

1. Il Sindaco con propria ordinanza puo' disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

TITOLO VI - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

Art. 51 - Esposizione dei prezzi

1. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menu' e prezzi

Art. 52 - Servizi igienici

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dal Regolamento d'igiene, da tenersi a disposizione dei frequentatori.

Art. 53 - Amministrazione degli stabili

1. Nell' atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo e l'indirizzo dell'Amministratore.

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 54 - Disposizioni transitorie

1. L'adeguamento delle strutture di cui all'art. 15, comma 5., deve avvenire entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Sino all'entrata in vigore del Regolamento previsto dall'art. 21, comma 8., la richiesta di autorizzazione per l'occupazione di aree e spazi pubblici per manifestazioni fieristiche e commerciali deve essere presentata al Sindaco ed a tali manifestazioni si applicano le modalita' e le procedure previste dall' art. 21.

Art. 55 - Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera del Podestà del 27 Maggio 1932 (Approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del 30 Giugno 1932), nonche' tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

	Sanzione	Pagamento in misura ridotta entro 60 gg.
	Euro / Lire	Euro / Lire
Art. 7 Comportamenti vietati		
Comma 1.		
lett. a) - b) - c) rimuovere - h) lanciare dai veicoli - o) ostruire o deviare - p) impedire l'utilizzazione o superamento delle barriere architettoniche	da 64,557 a 464,811 Euro (da 125.000 a 900.000 Lire)	129.114 Euro (250.000 Lire)
lett. c) uso improprio - f) - g) - l) - m)	da 12,911 a 108,455 Euro (da 25.000 a 210.000 Lire)	25,822 Euro (50.000 Lire)
lett. c) - manomettere o imbrattare - n) manomettere o rompere - r) fuochi	da 38,734 a 309,874 Euro (da 75.000 a 600.000 Lire)	77,468 Euro (150.000 Lire)
lett. d) - e) - h) collocare sui veicoli - i) - n) spostare o insudiciare - o) versare solidi o liquidi - q)	da 25,822 a 154.937 Euro (da 50.000 a 300.000 Lire)	51,645 Euro (100.000 Lire)
lett. p) ostruire con veicoli	(Codice della strada)	
lett. s)	(T.U.L.P.S.)	
Art. 8 Altre Attività vietate		
Comma 1.		
lett. a) - c)	da 25,822 a 206,582 Euro (da 50.000 a 400.000 Lire)	51,645 Euro (100.000 Lire)
lett. b) - d) - e)	da 12,911 a 108,455 Euro (da 25.000 a 210.000 Lire)	25,822 Euro (50.000 Lire)
Comma 2.	da 25,822 a 206,582 Euro (da 50.000 a 400.000 Lire)	51,645 Euro (100.000 Lire)
Art. 9 Rischio Incendi		
lett. a) - b)	da 38,734 a 309,874 Euro (da 75.000 a 600.000 Lire)	77,468 Euro (150.000 Lire)
Art. 10 Nettezza del suolo e dell'abitato		
Commi 1. - 4. - 5. - 7. - 9.	da 25,822 a 206,582 Euro (da 50.000 a 400.000 Lire)	51,645 Euro (100.000 Lire)
Commi 2. - 3. - 11.	da 38,734 a 309,874 Euro (da 75.000 a 600.000 Lire)	77,468 Euro (150.000 Lire)
Comma 10.	da 64,557 a 464,811 Euro (da 125.000 a 900.000 Lire)	129,114 Euro (250.000 Lire)
Comma 12.	(Codice della Strada)	
Art. 11 Aree Cantiere		
Comma 1. - 2. - 3.	da 25,822 a 206,582 Euro (da 50.000 a 400.000 Lire)	51,645 Euro (100.000 Lire)
Art. 12 Rifiuti		
	da 25,822 a 206,582 Euro (da 50.000 a 400.000 Lire)	51,645 Euro (100.000 Lire)

Commi 1. - 4. - 7. rendere impossibile la raccolta		
Comma 2.	da 12,911 a 108,455 Euro (da 25.000 a 210.000 Lire)	25,822 Euro (50.000 Lire)
Comma 3.	da 38,734 a 309,874 Euro (da 75.000 a 600.000 Lire)	77,468 Euro (150.000 Lire)
Comma 5.	(D.Leg.vo n°22/1997 Denuncia)	
Comma 6.	(D.Leg.vo n°22/1997 Euro 103,291 - L . 200.000)	
Comma 7. parcheggiare	(Codice della Strada)	
Art. 13 Sgombero neve		
Commi 1. - 3. - 4. - 6. - 7. - 8.	da 25,822 a 206,582 Euro (da 50.000 a 400.000 Lire)	51,645 Euro (100.000 Lire)
Comma 5.	da 38,734 a 309,874 Euro (da 75.000 a 600.000 Lire)	77,468 Euro (150.000 Lire)
Comma 2.	da 64,557 a 464,811 Euro (da 125.000 a 900.000 Lire)	129,114 Euro (250.000 Lire)
Art. 14 Manutenzione delle facciate di edifici	da 103,291 a 516,456 Euro (da 200.000 a 1.000.000 Lire)	172,153 Euro (333.335 Lire)
Art. 15 Tende su facciate di edifici	da 64,557 a 387,342 Euro (da 125.000 a 750.000 Lire)	129,114 Euro (250.000 Lire)
Art. 16 Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale	da 103,291 a 516,456 Euro (da 200.000 a 1.000.000 Lire) oltre alla sanzione accessoria della rimozione di ufficio di tutte le strutture a carico del trasgressore, ove questo non provveda personalmente ed immediatamente.	172,153 Euro (333.335 Lire)
Art. 17 Divieti		
Comma 1.		
lett. c) con veicoli non a motore - d) - e)	da 12,911 a 108,455 Euro (da 25.000 a 210.000 Lire)	25,822 Euro (50.000 Lire)
lett. a) danni lievi	da 25,822 a 206,582 Euro (da 50.000 a 400.000 Lire)	51,645 Euro (100.000 Lire)
lett. b) molestie a fauna	da 38,734 a 309,874 Euro (da 75.000 a 600.000 Lire)	77,468 Euro (150.000 Lire)
lett. a) danni gravi	da 64,557 a 464,811 Euro (da 125.000 a 900.000 Lire)	129,114 Euro (250.000 Lire)
lett. c) con veicoli non a motore	da 12,911 a 108,455 Euro (da 25.000 a 210.000 Lire)	25,822 Euro (50.000 Lire)
con veicoli a motore a due ruote	da 25,822 a 154,937 Euro (da 50.000 a 300.000 Lire)	51,645 Euro (100.000 Lire)
con veicoli a motore a quattro ruote o rimorchio	da 51,645 a 826,331 Euro (da 100.000 a 600.000 Lire) oltre alla sanzione accessoria della rimozione d'ufficio a carico del trasgressore, ove questo non provveda personalmente ed immediatamente.	103,291 Euro (200.000 Lire)

Art. 18 Disposizioni sul verde privato	(Codice della Strada)	
Comma 4.	da 64,557 a 309,874 Euro (da 125.000 a 600.000 Lire)	103,291 Euro (200.000 Lire)
La violazione delle norme del Titolo III (artt. 19 - 36) e' sempre accompagnata dalla sanzione accessoria della rimozione d'ufficio a carico del trasgressore ove questi non provveda personalmente ed immediatamente.		
Art. 19 Disposizioni generali	da 64,557 a 464,811 Euro (da 125.000 a 900.000 lire)	129,114 Euro (250.000 Lire)
Comma 1. (se l'occupazione non supera i 2 mq.)	da 25,822 a 206,582 Euro (da 50.000 a 400.000 Lire)	51.645 Euro (100.000 Lire)
Art. 20 Specificazioni		
Comma 3.	da 64,557 a 464,811 Euro (da 125.000 a 900.000 Lire)	129,114 Euro (250.000 Lire)
Art. 21 Occupazioni per manifestazioni		
Comma 1.	da 103,291 a 516,456 Euro (da 200.000 a 1.000.000 Lire)	172,153 Euro (333.335 Lire)
Comma 5.	da 38,734 a 309,874 Euro (da 75.000 a 600.000 Lire)	77,468 Euro (150.000 Lire)
Comma 6. (quando espressamente previsto nell'autorizzazione)	da 64,557 a 464,811 Euro (da 125.000 a 900.000 Lire)	129,114 Euro (250.000 Lire)
Comma 8.	(Specifico Regolamento)	
Art. 22 Occupazioni con spettacoli viaggianti	da 103,291 a 516,456 Euro (da 200.000 a 1.000.000 Lire)	172,153 Euro (333.335 Lire)
Art. 23 Occupazioni con elementi di arredo		
Commi 1. - 2.	da 25,822 a 206,582 Euro (da 50.000 a 400.000 Lire)	51,645 Euro (100.000 Lire)
Art. 24 Occupazioni con strutture pubblicitarie	(Codice della Strada)	
Comma 4.	(Regolamento Pubbliche Affissioni)	
Comma 5.	(Normativa Regionale)	
Art. 25 Occupazioni per lavori di pubblica utilita'		
Comma 1.	da 103,291 a 516,456 Euro (da 200.000 a 1.000.000 Lire)	172,153 Euro (333.335 lire)
Comma 3.	(Codice della Strada)	
Comma 4.	da 64,557 a 464,811 Euro (da 125.000 a 900.000 Lire)	129,114 Euro (250.000 Lire)
Art. 26 Occupazioni per traslochi		
Comma 1.	da 64,557 a 464,811 Euro (da 125.000 a 900.000 Lire)	129,114 Euro (250.000 Lire)
Comma 3.	da 12,911 a 108,455 Euro (da 25.000 a 210.000 Lire)	25,822 Euro (50.000 Lire)
Art. 27 Occupazioni del soprassuolo	(Regolamento Pubbliche Affissioni)	
Art. 28 Occupazioni di altra		129,114 Euro (250.000 Lire)

natura Comma 1.	da 64,557 a 464,811 Euro (da 125.000 a 900.000 Lire) (qualora l'occupazione non sia superiore ad 2 mq. La sanzione e' ridotta del 50%)	
Comma 2.	da 25,822 a 206,582 Euro (da 50.000 a 400.000 Lire)	51,645 Euro (100.000 Lire)
Art. 29 Occupazioni per comizi e raccolta di firme	da 25,822 a 206,582 Euro (da 50.000 a 400.000 Lire)	51,645 Euro (100.000 Lire)
Art. 30 Occupazioni con dehors Comma 1.	da 64,557 a 464,811 Euro (da 125.000 a 900.000 Lire)	129,114 Euro (250.000 Lire)
Comma 3.	da 38,734 a 309,874 Euro (da 75.000 a 600.000 Lire)	77,468 Euro (150.000 Lire)
Art. 31 Occupazione per temporanea esposizione Comma 1.	da 103,291 a 516,456 Euro (da 200.000 a 1.000.000 Lire)	172,153 Euro (333.335 Lire)
Comma 2.	(Legge 112/91)	
Art. 32 Occupazioni per esposizioni di merci Comma 1.	da 64,557 a 464,811 Euro (da 125.000 a 900.000 Lire)	129,114 Euro (250.000 Lire)
Comma 2. - 3. - 4.	da 25,822 a 232,405 Euro (da 50.000 a 450.000 Lire)	51,645 Euro (100.000 Lire)
Art. 33 Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali Comma 1.	da 103,291 a 516,456 Euro (da 200.000 a 1.000.000 Lire)	172,153 Euro (333.335 Lire)
Comma 2.	(Legge 112/91)	
Art. 34 Commercio in forma itinerante Comma 1. lett. b) - f)	(Legge 112/91) da 103,291 a 516,456 Euro (da 200.000 a 1.000.000 Lire)	172,153 Euro (333.335 Lire)
lett. f) (con veicoli diversi da quelli omologati per vendita di caldarroste, sorbetti, gelati, ecc.)	da 38,734 a 309,874 Euro (da 75.000 a 600.000 Lire)	77.468 Euro (150.000 Lire)
Art. 35 Mestieri girovaghi	(T.U.L.P.S.)	
Art. 36 Carovane Nomadi lett. a)	(T.U.L.P.S.)	
lett. b)	da 25,822 a 206,582 Euro (da 50.000 a 400.000 Lire)	51,645 Euro (100.000 Lire)

Art. 37 Tutela Della Quietè Pubblica e Privata Disposizioni generali	da 64,557 a 387,342 Euro (da 125.000 a 900.000 Lire)	129,114 Euro (250.000 Lire)
Art. 38 Lavoro notturno	da 103,291 a 516,456 Euro (da 200.000 a 1.000.000 Lire)	172,153 Euro (333.335 Lire)
Art. 39 Spettacoli e trattenimenti		
Commi 1. e 2.	da 64,557 a 387,342 Euro (da 125.000 a 750.000 Lire)	129,114 Euro (250.000 Lire)
Comma 3.	da 103,291 a 516,456 Euro (da 200.000 a 1.000.000 Lire)	172,153 Euro (333.335 Lire)
Art. 40 Circoli privati	da 64,557 a 387,342 Euro (da 125.000 a 750.000 Lire)	129,114 Euro (250.000 Lire)
Art. 41 Abitazioni private	da 25,822 a 206,582 Euro (da 50.000 a 400.000 Lire)	51,645 Euro (100.000 Lire)
Art. 42 Strumenti musicali	da 25,822 a 206,582 Euro (da 50.000 a 400.000 Lire)	51,645 Euro (100.000 Lire)
Art. 43 Dispositivi acustici antifurto		
Comma 1.	(Codice della Strada)	
Comma 2.	da 64,557 a 464,811 Euro (da 125.000 a 900.000 Lire)	129,114 Euro (250.000 Lire)
Art. 44 Tutela degli animali domestici		
Comma 1. - 2.	(Art. 727 Codice Penale)	
Comma 3.	da 25,822 a 206,582 Euro (da 50.000 a 400.000 Lire)	51,645 Euro (100.000 Lire)
Comma 3. (se con veicolo a motore)	da 64,557 a 464,811 Euro (da 125.000 a 900.000 Lire)	129,114 Euro (250.000 Lire)
Art. 45 Protezione della fauna selvatica		
Comma 2.	(Normativa Regionale)	
Comma 3. (trasporto con situazioni di pericolo o raccapriccio per terzi)	da 38,734 a 309,874 Euro (da 75.000 a 600.000 Lire)	77,468 Euro (150.000 Lire)
Art. 46 Divieti specifici		
Comma 1.	da 64,557 a 464,811 Euro (da 125.000 a 900.000 Lire)	129,114 Euro (250.000 Lire)
Comma 2.	(Art. 727 Codice Penale)	
Art. 47 Animali molesti		
Comma 1.	da 25,822 a 206,582 Euro (da 50.000 a 400.000 Lire)	51,645 Euro (100.000 Lire)
Art. 48 Mantenimento dei cani		
Comma 1. - 5.	(Normativa Regionale)	
Commi 2. (sprovvisti di guinzaglio) - 6. (idonea attrezzatura)	da 12,911 a 108,455 Euro (da 25.000 a 210.000 Lire)	25,822 Euro (50.000 Lire)
Comma 2. (se di taglia grossa o media o mordaci sprovvisti di museruola)	da 25,822 a 206,582 Euro (da 50.000 a 400.000 Lire)	51,645 Euro (100.000 Lire)

Commi 3. - 4. - 7. - 8.	da 25,822 a 206,582 Euro (da 50.000 a 400.000 Lire)	51,645 Euro (100.000 Lire)
Commi 6. (deposito nei contenitori r.s.u.)	da 51,645 a 309,874 Euro (da 100.000 a 600.000 Lire)	103,291 Euro (200.000 Lire)
Art. 49 Trasporto di animali su mezzi pubblici	(Regolamento Società Trasporto Pubblico)	
Art. 51 Esposizione dei prezzi Comma 1.	da 64,557 a 464,811 Euro (da 125.000 a 900.000 Lire)	129,114 Euro (250.000 Lire)
Art. 42 Servizi igienici Comma 1.	da 103,291 a 516,456 Euro (da 200.000 a 1.000.000 Lire)	172,153 Euro (333.335 Lire)
Art. 53 Amministrazione degli stabili Comma 1.	da 38,734 a 309,874 Euro (da 75.000 a 600.000 Lire)	77,468 Euro (150.000 Lire)
Comportamenti per i quali non e' stata espressamente indicata una sanzione e che non costituiscono violazione di una norma speciale	da 12,911 a 108,455 Euro (da 25.000 a 210.000 Lire)	25,822 Euro (50.000 Lire)

Il controvalore Euro/ Lira è stabilito alla data di approvazione del presente Regolamento in Lire 1936,27 per 1 Euro.

Il presente Regolamento, è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 13/02/2001, trasmessa all'O.RE.CO in data 16/02/2001, divenuta esecutiva in quanto esaminato senza rilievi dall'O.RE.CO nella seduta del 26/02/2001 n. 2001/1408.

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Il presente Regolamento, è stato ripubblicato all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 10/03/2001 al 25/03/2001 senza dar luogo ad opposizioni e reclami.

Lì 26/03/2001

Il Segretario Comunale
